



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 6 del 12/05/2023

**OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE
DEGLI ABBRUCIAMENTI CONTROLLATI.**

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: ALBO PRETORIO COMUNALE -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE -

CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA - VIA SAN FELICE 25 - 40100
BOLOGNA (BO)

UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

LEGAMBIENTE - VIA XX SETTEMBRE 7 - 40100 BOLOGNA (BO)

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CORPO PROVINCIALE -

ARPAE SERVIZIO SISTEMI AMBIENTALI - VIA ROCCHI 19 - 40121
BOLOGNA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Le condizioni climatiche stagionali possono creare pericolo d'incendio ed atteso che permane l'abitudine ad attizzare il fuoco per l'eliminazione di stoppie, rovi e simili;
- Tale pericolosa abitudine può costituire elemento scatenante di vasti focolai d'incendio, con grave pregiudizio alla pubblica incolumità ed arrecare danni alla fauna e alla flora utili all'equilibrio ambientale;
- Con propria Ordinanza n. 14 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto "Ordinanza attuativa delle misure in materia di qualità dell'aria – PERIODO 01/10/2022-30/04/2023" emanata ai sensi dell'art. 50, comma 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), si è provveduto a regolamentare le nuove misure straordinarie previste e riferite al periodo fino al 30 aprile 2023;

RILEVATO CHE:

- La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta n. 33 del 13/01/2021, ha stabilito, insieme ad altre misure straordinarie per la qualità dell'aria, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° Ottobre - 30 Aprile nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" ha completato il quadro delle misure straordinarie per la qualità dell'aria, estendendo le ulteriori misure emergenziali. Essa stabilisce inoltre una deroga per soli due giorni al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della precedente deliberazione (DGR n. 33/2021), specificando che tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e definendo infine nell'Allegato 2 le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Castello d'Argile è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR;
- Il "PAIR 2020" (*Relazione generale*), all'art. 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune l'adozione di una serie di misure volte a contenere il fenomeno delle emissioni di gas inquinanti degli impianti termici, nonché delle misure straordinarie previste e riferite al periodo fino al 30 Aprile;

PRESO D'ATTO:

- Delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui dei valori limiti del particolato PM10 e del biossido di azoto (NO2);

RICHIAMATI:

- L'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- L'Allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 186 del 7 novembre 2017;
- Il D.P.R. n. 74/2013;
- L'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

- Gli artt. 25 e 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR;
- Il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano” sottoscritto il 09/06/2017 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- La D.G.R. n. 189 del 15/02/2021 "Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria";

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Che nei periodi ***non soggetti a divieto***, e più precisamente dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, siano consentiti gli abbruciamenti controllati previa apposita comunicazione.

- L'abbruciamento deve essere realizzato sul luogo di produzione, raggruppando il materiale in piccoli cumuli e in quantità non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro per giorno.
- Può essere bruciato esclusivamente materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli (ad esempio sfalci, potature ecc.).
- Deve essere sempre vigilato, e il terreno su cui si effettua deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.
- Non può essere effettuato in presenza di vento e bisogna evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

2. Le modalità operative attraverso le quali effettuare la comunicazione sono:

- via web, utilizzando il Portale Regionale dell'Emilia Romagna al seguente indirizzo: <https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire> ;
- contattando telefonicamente il numero verde: 800.84.10.51 o inviando una e-mail all'indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it ;
- inviandola all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Castello d'Argile mediante modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.castello-d-argile.bo.it .

La suddetta Comunicazione di abbruciamento avrà una valenza massima di 48 ore, così come previsto dal Regolamento Forestale della Regione Emilia-Romagna e nel rispetto delle misure regionali per la tutela della qualità dell'aria.

3. Quanto sopra è valido salvo eventuali dichiarazioni di pericolo a rischio incendi o di misure emergenziali finalizzate al contenimento delle emissioni di polveri sottili PM10 da parte degli Enti competenti.

I N F O R M A

- Che chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, qualora non ricorra la fattispecie di cui agli artt. 423 e 674 del Codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento di Polizia Urbana.

-Gli agenti della Forza Pubblica e del Corpo di Polizia Locale Unione Reno Galliera sono tenuti a vigilare sull'ottemperanza della presente.

R E V O C A

I provvedimenti Sindacali precedenti in contrasto con quest'ultimo;

C O M U N I C A

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in via

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli Enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.